

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1030

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FELISSARI, NARDONE, MONTECCHI, TATTARINI, OLIVERIO,
ABATERUSSO, DI PIETRO, VISANI**

Ordinamento del Ministero dell'agricoltura e dell'alimentazione

Presentata il 17 giugno 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge riproduce analoghe iniziative legislative già presentate nella IX e nella X legislatura.

Profonde innovazioni si sono prodotte in questi ultimi decenni nei processi produttivi e in particolar modo in agricoltura.

Lo stesso governo della politica agricola si è andato gradualmente e sostanzialmente modificando senza che a tutto ciò abbia corrisposto la struttura e la strumentazione della politica agricola nazionale.

Ormai da diversi anni il governo della politica agricola si è andato trasferendo dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste agli organi comunitari, soprattutto per quanto riguarda l'intervento sul mercato, e alle regioni che, prima con il de-

creto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, e poi con il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, hanno conseguito la più larga titolarità nelle competenze e nelle funzioni in materia agricola.

Questa situazione non ha però avuto riscontro con la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che pur privato di alcuni strumenti amministrativi (riduzione di alcune direzioni generali), ha tuttavia mantenuto i suoi caratteri originari.

Il permanere per lungo tempo di una tale situazione non ha solo prodotto stati permanenti di frizione e di contestazione sui confini delle competenze fra il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e le regioni, ma di fatto ha creato barriere tra i due soggetti titolari dei poteri di inter-

vento in agricoltura: la Comunità europea e le regioni, creando, spesso, incomunicabilità tra loro, contrasti negli indirizzi, contraddizioni negli obiettivi, disarmonie nelle decisioni e finendo per determinare uno stato di permanente conflittualità.

Lo stesso Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha finito in questo modo per assumere un ruolo, in parte residuale, ma proprio per questo portato a reagire, all'« espropriazione » delle funzioni di intervento nella gestione della politica agricola, o con la spinta alla riappropriazione di competenze attraverso leggi nazionali di intervento o attraverso la stessa opera amministrativa quotidiana.

È necessario che la materia agricola trovi nella pubblica amministrazione più precise sistemazioni sia nelle competenze, sia nelle strutture e negli strumenti.

Una riforma utile al Ministero dell'agricoltura e delle foreste sarebbe potuta venire da una riforma generale della pubblica amministrazione e dei Ministeri.

In questo quadro la riforma dello stesso Ministero dell'agricoltura e delle foreste avrebbe potuto trovare una felice ristrutturazione.

La lentezza però con cui si procede verso questo obiettivo non consente ulteriori rinvii della modifica del carattere e della struttura del Ministero dell'agricoltura e delle foreste senza rischiare il protrarsi di ulteriori disfunzioni e inefficienze della stessa politica agricola nazionale.

Per questa ragione si propone con la presente proposta di legge un nuovo ordinamento per il nuovo « Ministero della

agricoltura e dell'alimentazione », che svolga fundamentalmente funzioni di:

a) programmazione nazionale della politica agricola;

b) raccordo e coordinamento fra politica agricola comune e politica agricola regionale;

c) controllo e vigilanza nella tutela della produzione agricola e nel relativo *import* ed *export*.

Per far fronte a questi compiti si definiscono in modo circostanziato le funzioni che rimarrebbero al Ministero dell'agricoltura e dell'alimentazione nell'articolo 1, liberando il Ministero di funzioni improprie che passerebbero, a seconda della natura della materia, o alle regioni o ad altri Ministeri (articoli 2, 3, 4).

Per svolgere la funzione di coordinamento e raccordo fra i poteri comunitari e quelli regionali in materia agricola, il Ministero dell'agricoltura e dell'alimentazione si avvale delle sue prerogative come stabilito dall'articolo 6.

L'articolo 7 definisce la nuova struttura burocratica e funzionale, riservando al Governo, attraverso la delega di cui all'articolo 11, la revisione degli organici al fine di farli corrispondere alle nuove competenze e alle nuove funzioni.

Al fine di garantire al Ministero una struttura e una strumentazione agile ed efficiente di intervento, l'articolo 9 riduce all'essenziale il numero dei comitati e delle commissioni consultive, optando per forme di collaborazione con istituzioni o competenze esterne.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. È istituito il Ministero dell'agricoltura e dell'alimentazione che esercita le seguenti funzioni:

a) svolge attività istruttoria per le funzioni spettanti al Consiglio dei ministri ed al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), in ordine alla programmazione nazionale in agricoltura; partecipa alla determinazione della politica agricola italiana in sede internazionale e in sede comunitaria; emana direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alle regioni;

b) cura lo svolgimento di indagini e la raccolta di dati e informazioni necessari alla programmazione in agricoltura;

c) predispone e redige un rapporto annuale da trasmettere al Parlamento e alle regioni, entro il 30 giugno, dal quale risultino gli obiettivi, gli stanziamenti, gli stati di avanzamento, le categorie dei beneficiari, gli strumenti e i risultati degli interventi nazionali, comunitari e regionali in agricoltura;

d) assicura la raccolta, l'elaborazione e la trasmissione di informazioni economiche e statistiche riguardanti i prezzi e l'andamento dei mercati, nonché altri dati utili alla Comunità europea, e garantisce l'espletamento dei servizi connessi alle operazioni di rimborso degli aiuti concessi dalla Comunità stessa;

e) assicura interventi di approvvigionamento e di regolamentazione del mercato di carattere nazionale;

f) svolge funzioni di controllo sull'importazione di prodotti agricoli e d'interesse agrario determinati dalla legge;

g) adotta misure di intervento per impianti di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializza-

zione di prodotti agricoli e zootecnici di interesse nazionale;

h) esercita le funzioni stabilite dalle leggi sugli enti sottoposti alla sua vigilanza e sulle aziende nazionali, nonché sulla Federazione italiana dei consorzi agrari (Federconsorzi);

i) riconosce le unioni nazionali dei produttori in materia agricola, forestale e venatoria;

l) adotta la dichiarazione di esistenza dei caratteri di calamità o di eccezionale avversità atmosferica, delimita le zone colpite da tali avversità o calamità e ripartisce fra le regioni a statuto ordinario e quelle a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, i relativi fondi previsti dalle leggi nazionali;

m) dispone il riconoscimento dei marchi di qualità, delle denominazioni di origine e tipiche e delimita le relative zone di produzione;

n) provvede all'omologazione ed alla certificazione dei prototipi delle macchine agricole;

o) compila la carta delle destinazioni potenziali agro-silvo-pastorali delle zone di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 352;

p) cura le funzioni non delegate alle regioni in ordine alla tenuta dei registri di varietà, il catasto vinicolo e i libri genealogici;

q) esercita le funzioni relative alla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agricoli e forestali e delle sostanze di uso agrario e forestale, salvo quanto disposto all'articolo 2;

r) provvede al controllo di qualità e alla certificazione varietale dei prodotti agricoli e forestali;

s) pubblica la Carta forestale d'Italia prevista dall'articolo 4 della legge 1° marzo 1975, n. 47, e appresta la Carta della montagna prevista dall'articolo 14 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

2. In sede di esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento, la determinazione degli interventi obbligatori in materia fitosanitaria e zooprofilattica avviene su proposta del Ministro dell'agricoltura e dell'alimentazione, di concerto con il Ministro della sanità.

ART. 2.

1. Oltre a quelle indicate da leggi in vigore, è delegato alle regioni, nonché alle province autonome di Trento e di Bolzano, l'esercizio delle funzioni di cui alle lettere *q*) e *r*) del comma 1 dell'articolo 1.

ART. 3.

1. Sono conferite alla competenza del Ministero dei lavori pubblici le funzioni relative alle opere di irrigazione di interesse nazionale di cui all'articolo 12 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, e tutte le altre funzioni di interesse nazionale afferenti alla difesa del suolo e alla regolazione delle acque.

ART. 4.

1. Tutte le funzioni amministrative non attribuite dalla presente legge al Ministero dell'agricoltura e dell'alimentazione o ad altri Ministeri legge sono esercitate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

ART. 5.

1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti pubblici nazionali, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) e le società a prevalente partecipazione statale operanti in agricoltura sono tenuti a fornire al Ministero dell'agricoltura e dell'alimentazione le informazioni necessarie alla redazione del rapporto annuale entro i termini fissati dal Ministro.

2. Nel caso di assenza o incompletezza di informazioni, il Ministro dispone attività conoscitive per la raccolta di dati.

ART. 6.

1. Il Ministero dell'agricoltura e dell'alimentazione assicura la partecipazione di propri funzionari alle riunioni in materia agricola presso la Comunità europea o le altre sedi internazionali competenti.

2. Le regioni possono partecipare con propri funzionari o esperti alle riunioni di cui al comma 1.

3. Nel caso siano interessate più di tre regioni, i funzionari o gli esperti regionali sono designati in numero di tre dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

ART. 7.

1. Il Ministero dell'agricoltura e dell'alimentazione è ordinato in due direzioni generali ed in un ufficio, nel modo seguente:

a) direzione generale per la programmazione e i rapporti internazionali, con compiti riguardanti:

1) programmazione: informazione, elaborazione dati, documentazione, redazione del rapporto annuale sugli interventi dello Stato e delle regioni;

2) interventi sul mercato: rapporto con l'AIMA, Unioni nazionali produttori agricoli, vigilanza sulla Federconsorzi e commercializzazione dei prodotti agricoli a carattere nazionale;

3) rapporti internazionali con la Comunità europea, l'ONU e la FAO;

b) direzione generale per la tutela della produzione, con compiti riguardanti:

1) esportazione e importazione dei prodotti agrari, zootecnici e forestali;

2) registri varietà, libri genealogici, brevetti, denominazioni di origine, indirizzo e coordinamento per le attività fitosanitarie, zooprofilattiche e repressione frodi;

c) ufficio per gli affari generali ed il personale, con compiti riguardanti il personale e le strutture tecniche di supporto del Ministero.

2. Nell'ambito dell'ufficio di cui alla lettera c) del comma 1 è istituito un ufficio per la raccolta delle informazioni sulla gestione e sui risultati degli interventi, che può avvalersi, mediante convenzioni, di qualificate collaborazioni esterne.

3. L'ufficio di cui al comma 2 svolge altresì compiti di assistenza tecnica e promozione di sistemi di controllo gestionale interni nei confronti delle regioni e degli altri enti pubblici operanti in agricoltura.

ART. 8.

1. È istituito presso il Ministero dell'agricoltura e dell'alimentazione un gruppo di lavoro composto da cinque funzionari ministeriali e da cinque funzionari regionali, con il compito di raccogliere elementi conoscitivi su documenti, elaborazioni e proposte preliminari alle decisioni comunitarie in materia di agricoltura, nonché sull'attuazione delle misure adottate dagli organismi internazionali nella stessa materia.

2. I funzionari regionali di cui al comma 1 sono designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Il gruppo di lavoro di cui al comma 1 si avvale di una segreteria tecnica composta da personale della direzione generale per la programmazione e i rapporti internazionali, di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 7.

ART. 9.

1. Il Consiglio superiore dell'agricoltura è soppresso. Sono altresì soppressi tutti i comitati e le commissioni consultive esistenti presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, fatta eccezione per:

a) il consiglio di amministrazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

b) il Comitato nazionale delle unioni e associazioni dei produttori agricoli;

c) la commissione tecnica centrale per l'equo canone per l'affitto dei fondi rustici;

d) il Comitato nazionale per il collegamento con le organizzazioni internazionali.

2. Le funzioni ed i compiti esercitati dai comitati e dalle commissioni sopresse ai sensi del comma 1, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge, sono attribuiti, con decreto del Ministro dell'agricoltura e dell'alimentazione, agli organi collegiali di cui al comma 1 o alle direzioni di cui all'articolo 7.

3. Per l'elaborazione di norme tecniche e *standard* qualitativi, il direttore generale competente può proporre al Ministro dell'agricoltura e dell'alimentazione la costituzione di comitati di esperti, aventi durata temporanea.

ART. 10.

1. È soppresso il Fondo nazionale di rotazione per la meccanizzazione agricola.

2. La disponibilità del Fondo di cui al comma 1 deve essere ripartita fra le regioni a statuto ordinario e le province autonome di Trento e di Bolzano e deve essere iscritta sul fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo.

ART. 11.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la determinazione dei ruoli organici del personale del Ministero dell'agricoltura e dell'alimentazione, sulla base delle nuove attribuzioni assegnate e della struttura organizzativa fissata dall'articolo 7.

2. Non si può comunque procedere ad ampliamenti della dotazione organica già prevista per il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

3. Il Governo della Repubblica è altresì delegato ad adottare, entro lo stesso termine di cui al comma 1, uno o più decreti legislativi per regolare il trasferimento alle regioni di uffici, personale e beni per l'esercizio delle funzioni amministrative indicate agli articoli 2 e 4. I decreti legislativi di cui al presente comma sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e dell'alimentazione e con il Ministro del tesoro, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

